

18 aprile 2012

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218,  
1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252**

**Art. 1.**

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita con la parola: "cinquecentotto" e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto";
- b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita con la parola: "ventuno";
- c) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita con la parola: "cinquecento".

**Art. 2.**

*(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*

1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita con la parola: "duecentocinquantaquattro" e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro";
- b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la parola: "sei".

**Art. 3.**

*(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)*

1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita con la parola: "trentacinquesimo".

**Art. 4.**

*(Modifiche all'articolo 70 della Costituzione)*

1. All'articolo 70 della Costituzione, al primo comma, la parola: "collettivamente" è soppressa.

**Art. 5.**

*(Modifiche all'articolo 72 della Costituzione)*

1. All'articolo 72 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale";

b) al quarto comma:

1) dopo le parole: "di delegazione legislativa,", sono inserite le seguenti: "di concessione di amnistia e indulto";

2) dopo le parole: "di bilanci e consuntivi", sono aggiunte le seguenti: "di attuazione dell'articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali disegni di legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere";

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva".

## **Art. 6.**

### *(Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)*

1. All'articolo 73 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a maggioranza assoluta dei propri componenti".

## **Art. 7.**

### *(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)*

1. All'articolo 74 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le procedure di cui all'articolo 72";

b) al secondo comma, le parole: "Se le Camere approvano nuovamente la legge" sono sostituite dalle seguenti: "Se la legge è nuovamente approvata".

## **Art. 8.**

### *(Modifiche all'articolo 92 della Costituzione)*

1. All'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, dopo le parole: "su proposta di questo," sono inserite le seguenti: "nomina e revoca".

## **Art. 9.**

### *(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)*

1. All'articolo 94 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: "Governo" è sostituita dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri";

b) al secondo comma, le parole: "accorda e revoca la" sono sostituite dalle seguenti: "delibera sulla richiesta di";

c) al terzo comma, le parole: "sua formazione il Governo" sono sostituite dalle seguenti: "formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri";

d) il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma".

**Art. 10.**

*(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)*

1. All'articolo 126 della Costituzione, al primo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica."